

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/01

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 dicembre 2024

Sommario

1. IL CONTESTO NORMATIVO	3
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	3
1.2 Fattispecie di reato.....	3
1.3 Le sanzioni.....	4
1.4 Vicende modificative dell'Ente.....	4
1.5 L'adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.....	4
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI INVESTIRE	5
2.1 Modello di Governance.....	5
2.2 Gli elementi fondamentali del Modello.....	6
2.3 I Destinatari del Modello.....	9
2.4 Strumenti a presupposto del Modello.....	9
2.5 Metodologia.....	12
2.6 Le fattispecie di reato applicabili alla SGR.....	12
2.7 Attività Sensibili.....	13
2.8 - Protocolli.....	14
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5. WHISTLEBLOWING	17
6. SISTEMA DISCIPLINARE	18
6.1 Funzioni del sistema disciplinare.....	18
6.2 Violazioni.....	19
6.3 Procedimento e misure disciplinari.....	19
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E CLAUSOLE CONTRATTUALI	21
7.1 Informazione e formazione del personale.....	21
7.2 Componenti degli organi sociali e Dipendenti.....	21
7.3 Informativa all'esterno - Clausole contrattuali.....	22
8. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	22

1. IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. (il “Decreto”) ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l’entrata in vigore del Decreto è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal Decreto stesso, da parte dei soggetti apicali o dei soggetti sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto, l’ente invece non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell’ente per reati commessi all’estero da soggetti apicali o sottoposti dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso:

- se l’ente ha la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Peraltro, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

1.2 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente richiamate dal Decreto e di seguito richiamate al par. 2.6 del presente documento.

1.3. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.

1.4 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati di cui al successivo par. 2.6, possono essere di natura pecuniaria oppure interdittiva.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa. In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto concerne le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il Decreto prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.6 L'adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l'articolo 6 stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "**Organismo di Vigilanza**");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Il Decreto attribuisce, quindi, per quanto riguarda la responsabilità degli enti, un valore scriminante ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino, in base ad un giudizio espresso *ex ante*, idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organismo dirigente.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituiscono una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa sulla quale quindi incombe l'onere di dimostrare la mancata adozione e la non efficace attuazione del modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purché garantiscano le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del Decreto.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI INVESTIRE

2.1 Modello di Governance

Investire SGR S.p.A ("**Investire**" o la "**SGR**" o la "**Società**"), che fa parte del gruppo della Banca Finnat Euramerica S.p.A. (la "**Capogruppo**"), adotta un sistema di governance di tipo tradizionale che prevede un organo con funzioni di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) ed uno con funzioni di controllo (Collegio Sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di tredici membri. L'attribuzione (e la revoca) delle deleghe agli Amministratori è riservata al CdA, che ne definisce l'oggetto, i limiti e le modalità di esercizio.

Gli aspetti relativi alle modalità di nomina degli Amministratori, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, del funzionamento (convocazioni, deliberazioni, rappresentanza della società), nonché le modalità di remunerazione degli stessi, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento dei rispettivi organi, cui si rinvia.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti specifici comitati (Comitato Controllo Rischi e Conflitti di Interessi, Comitato Remunerazioni)¹ con funzioni consultive, propositive o istruttorie, secondo gli appositi regolamenti, che recano altresì le rispettive regole di funzionamento. Ciascun comitato prevede la presenza di un Presidente che ne coordina le riunioni (oggetto di verbalizzazione) e informa il *plenum* consiliare degli argomenti trattati in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, verificandone l'astratta adeguatezza, efficacia e corretto funzionamento, in modo da far sì che i principali rischi aziendali possano essere correttamente identificati e gestiti nel tempo. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'istruttoria svolta dal Comitato Controllo Rischi e Conflitti di Interessi.

Per quanto attiene al Collegio Sindacale, questo svolge le attività ad esso affidate dall'ordinamento nazionale e risulta composto da tre Sindaci effettivi. L'Assemblea nomina altresì due Sindaci supplenti.

I bilanci della Società sono soggetti a revisione legale da parte di un revisore esterno nominato dall'Assemblea.

2.2 Gli elementi fondamentali del Modello

La SGR, in coerenza con l'impegno profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* aderente a principi etici e, al contempo, garante di un'efficiente gestione dell'attività aziendale, ha adottato un modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al disposto del Decreto (il "**Modello**").

In particolare, il Modello con i relativi allegati è costituito dall'insieme organico dei principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal Decreto.

Al riguardo si evidenzia che il Modello, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 6, risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività esposte al rischio di commissione di reati;
- prevedere specifiche procedure per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio (ossia in relazione ai reati da prevenire);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

¹ Il Comitato Nomine è invece costituito in capo alla Capogruppo.

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere i canali di segnalazione interna delle violazioni, il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare.

Investire ha predisposto il Modello attenendosi alle Linee Guida adottate da Confindustria² e da ABI per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del Decreto. Lo stesso inoltre risulta in linea con il Modello Organizzativo adottato dalla Capogruppo Banca Finnat S.p.a.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può suggerire al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti allo stesso.

2.3 Principi ispiratori

Le disposizioni del Modello finalizzato a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto nell'interesse o a vantaggio dell'ente sono ispirate ai seguenti principi:

- a. la separazione delle funzioni in base al quale nessuno deve poter gestire un intero processo in assoluta autonomia;
- b. la verificabilità dell'autore, del contenuto, dei presupposti e delle motivazioni di ogni decisione rilevante, a garanzia della trasparenza dei processi decisionali e dell'effettività dei poteri di controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- c. la corretta conservazione dei relativi dati documentali;
- d. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- e. la responsabilizzazione dei soggetti che operano all'interno della Società, i quali devono essere resi edotti dei poteri e dei doveri connessi alle funzioni svolte;
- f. l'adeguata formazione dei Dipendenti e Collaboratori in ordine alle prescrizioni contenute nel Modello;
- g. la chiarezza, la completezza, la veridicità e la tempestività negli scambi di informazione interni ed esterni alla SGR;
- h. la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie;
- i. la doverosa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di tutte le informazioni più rilevanti.

I principi in oggetto costituiscono un punto di riferimento essenziale per la formalizzazione e per l'aggiornamento delle norme organizzative e presiedono alla corretta interpretazione delle stesse da parte dei loro destinatari.

2.4 Finalità

Nell'ambito di un'organizzazione societaria ispirata ai temi del controllo interno e della prevenzione degli illeciti, Investire ha inteso racchiudere le norme organizzative direttamente

² Il presente Modello recepisce le indicazioni contenute nell'ultimo aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria avendo riguardo, in particolare alla relativa struttura.

finalizzate alla prevenzione dei reati in un documento unitario a seguito dell'entrata in vigore del Decreto. Oltre a rispondere ad evidenti esigenze di chiarezza e di trasparenza, la predisposizione del Modello mira a:

1. rendere noto a tutti i Destinatari che Investire condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a disposizioni normative, norme di vigilanza, regolamentazione interna e principi di sana e trasparente gestione;
2. diffondere, all'interno della società, una scrupolosa attenzione all'osservanza degli obblighi gravanti sugli amministratori, sui dirigenti e su tutti i dipendenti in merito alla corretta attuazione delle norme organizzative in esame, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto nell'interesse o a vantaggio dell'ente ed a consentire all'Organismo di Vigilanza il corretto svolgimento delle funzioni assegnategli;
3. informare i destinatari delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla SGR nel caso di commissioni di reati;
4. prevenire la commissione di illeciti nell'ambito della SGR mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio. In questo senso, la formalizzazione di un'adeguata organizzazione, quale tangibile espressione della volontà della Investire di svolgere le proprie attività secondo linee di correttezza e di trasparenza, intende uniformarsi alle condizioni normativamente previste al riguardo, ed in particolare al disposto dell'art.6 che prevede un'ipotesi di esenzione da responsabilità se:
 - l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stessa disposizione normativa si rinvengono inoltre i principali elementi costitutivi tenuti in considerazione ai fini dell'adozione delle presenti regole organizzative e gestionali ovvero:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con l'adozione del presente Modello, che costituisce parte integrante della regolamentazione interna, Investire intende pertanto adempiere agli obblighi ed agli oneri configurabili a suo carico, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, mantenendo sempre aggiornato il sistema dei controlli interni concernenti i reati in oggetto e valorizzando la funzione autonoma ed indipendente dell'Organismo di Vigilanza.

2.5 I Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate sono destinate e devono essere rispettate da:

- gli esponenti aziendali;
- tutto il personale;
- i soggetti terzi come ad es. consulenti esterni ovvero coloro che sono legati da un contratto di collaborazione ovvero da un vincolo contrattuale o normativo che li assoggetti alla vigilanza e al controllo dei vertici.

Di seguito, i “Destinatari”.

2.6 Strumenti a presupposto del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Investire pertanto tiene conto di:

- le norme di legge e regolamentari anche delle Autorità di vigilanza e controllo cui la SGR è sottoposta, la cui osservanza da parte dei Destinatari è richiesta indipendentemente dall’effettiva conoscenza che il soggetto ne abbia;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno;
- il sistema delle deleghe e procure;
- la normativa interna, composta da delibere del Consiglio di Amministrazione, funzionigramma, regolamenti, policy, procedure, ordini/comunicazioni di servizio, ecc., che è volta a disciplinare e regolamentare le attività aziendali ed i relativi flussi informativi;
- la disciplina di gruppo, che comprende le norme che la Capogruppo emana nell’esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento.

I predetti strumenti sono tesi ad assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell’attribuzione delle correlative responsabilità e valgono anche come misure di prevenzione dei reati e di comportamenti illeciti ivi inclusi quelli previsti dal Decreto.

il Modello, pertanto, si integra nella normativa di governo, nelle procedure e nel sistema di controllo già esistenti in Investire e che, oltre a garantire il suo corretto funzionamento, già di per sé costituiscono uno strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti, inclusi quelli previsti dal Decreto.

A - Il Codice Etico

La SGR ha sempre attribuito particolare attenzione all’obiettivo dell’impegno sociale, ritenuto un vero e proprio investimento cui è tenuto il mondo dell’impresa, nella convinzione che la competitività si deve indissolubilmente accompagnare non solo alla sensibilità etica, ma anche al coinvolgimento sociale ed al rispetto dell’ambiente. Nel recente contesto di crescente attenzione alla *corporate governance*, oltre alla creazione di un modello organizzativo e societario adeguato a gestire in maniera sempre più efficace il rischio d’impresa, la SGR ha ritenuto necessario, da un lato, formalizzare e, dall’altro, diffondere dei

documenti che facciano propri i più salienti principi di deontologia cui si ispira la propria attività.

Per tale motivo la SGR ha adottato il Codice Etico, in linea con i principi di cui al codice etico della Capogruppo, che costituisce parte integrante del Modello.

B - Il Sistema di Controllo Interno

Il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi adottato dalla SGR è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con le disposizioni di legge, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e procedure interne. Di seguito il **"Sistema dei Controlli Interni."**

In particolare, il Sistema dei Controlli Interni assicura:

- una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- la registrazione di ogni fatto di gestione;
- attività di controllo a ogni livello operativo.

La SGR, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato le seguenti macro-tipologie di controllo:

1) controlli di primo livello – controlli di linea, consistenti nelle verifiche eseguite sia da chi svolge una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa funzione;

2) controlli di secondo livello – rappresentati: (i) dal controllo dei rischi (Risk Management), con l'obiettivo di concorrere alla definizione dei limiti operativi e delle metodologie di misurazione dei rischi; (ii) dal controllo di conformità (Compliance) alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e a qualsiasi altra norma applicabile alla SGR, nonché allo statuto e alle norme di autoregolamentazione; (iii) dal controllo antiriciclaggio (Anti Money Laundering), con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia.

3) controlli di terzo livello – consistenti nell'attività di revisione interna (Internal Audit), con l'obiettivo di verificare l'osservanza delle procedure interne, di controllare la regolare operatività della Società e l'andamento dei rischi, di valutare la completezza, l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo.

Il tutto come meglio disciplinato all'interno del documento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio di Amministrazione della Investire, che indica tra l'altro anche la distinzione di ruoli all'interno dell'azienda, graduando le diverse responsabilità, nonché i flussi tra le diverse funzioni del sistema stesso.

C - Il Sistema delle Deleghe

La Investire adotta un sistema di procure e deleghe (“**Sistema delle deleghe**”) coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e che prevede la puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il sistema delle deleghe in particolare è volto ad assicurare efficienza segregazione e correttezza nelle attività decisionali e di rappresentanza della Società.

D - Le Norme Endosocietarie

Oltre a quanto previsto dal Codice Etico, dallo Statuto, dal Sistema delle deleghe, esistono altre norme endosocietarie che, ancorché qui non illustrate nel dettaglio, costituiscono parte integrante del Modello, quali le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il funzionigramma, le policy, procedure e regolamenti aziendali, gli ordini/le comunicazioni di servizio ecc. (le “**Norme Endosocietarie**”).

Alle Norme Endosocietarie viene data adeguata pubblicità, assicurandone la conoscenza ai dipendenti.

Quando le disposizioni sono emanate tramite comunicazioni aziendali (ordini di servizio, procedure, comunicazioni) si conformano alle seguenti caratteristiche:

- sono numerate progressivamente secondo un ordine consequenziale prestabilito;
- riportano l’argomento;
- contengono disposizioni sia di carattere tecnico-organizzativo sia relative alla struttura organizzativa.

F - Norme finalizzate ad attività di direzione e coordinamento

Nell’esercizio ognuna della propria autonomia, la Investire, Società controllata da Banca Finnat Euramerica S.p.A., è direttamente ed esclusivamente responsabile dell’adozione e dell’attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

L’adozione del Modello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente l’interesse della singola Società, quale soggetto controllato nell’ambito di un più complesso gruppo.

Nell’adozione del Modello, Investire tiene conto delle indicazioni eventualmente impartite dalla Capogruppo a fini di direzione e coordinamento.

Nel decidere se dare o meno attuazione a tali indicazioni, Investire è tenuta a valutare, in relazione all’attività svolta, le proprie specifiche aree a rischio reato individuate grazie all’analisi della propria struttura organizzativa e della peculiare operatività aziendale e ai reati per la stessa rilevanti.

Inoltre, fatta salva l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza di ciascun ente, viene tuttavia assicurato - al fine dell’attività di direzione e coordinamento - il confronto tra gli stessi che potrà avvenire attraverso la programmazione di incontri, che avverranno su richiesta dell’Organismo di Vigilanza della Capogruppo ovvero, in caso di criticità rilevanti/se ne ravvisi la necessità, su richiesta dell’Organismo di Vigilanza della SGR.

2.7 Metodologia

L'attività di analisi dei processi aziendali, condotta nelle forme e nei modi di seguito descritti, ha consentito di individuare quelle "Aree Sensibili" ove si è ritenuto che si potesse determinare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nell'ambito di ogni Area Sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto, *csd.* "Attività Sensibili".

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o, meglio, precisate le disposizioni in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di imputazione di responsabilità. Il complesso delle norme così individuate appare idoneo a prevenire i reati indicati nel Decreto, salvo il caso di fraudolenta elusione.

2.8 Le fattispecie di reato applicabili alla SGR

Sulla base delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, si considerano potenzialmente applicabili alla Investire in virtù dell'attività dalla medesima svolta, le fattispecie riconducibili alle seguenti categorie:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. Reati societari (art. 25-*ter*, Decreto);
3. Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, Decreto 231/01);
4. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, Decreto);
5. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, Decreto);
6. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, Decreto);
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art-25 *novies*, Decreto);
8. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
9. Reati ambientali (art. 25 *undecies*, Decreto);
10. Reati connessi al mancato rispetto delle leggi sull'immigrazione (art. 25-*duodecies* Decreto);
11. Reati tributari (art. 25 *quindiesdecies* del Decreto);
12. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del Decreto)

Si rappresenta come per ognuna di predette categorie siano riportati i reati associati più rilevanti. Per quanto riguarda le altre figure di reato non espressamente richiamate nel Modello, resta comunque fermo quanto previsto dal dettato normativo, cui si rinvia.

2.9 Attività Sensibili

La SGR ha codificato una specifica scheda illustrativa per ciascuna delle Attività Sensibili (“**Protocolli**”), con principi di comportamento e di controllo, la cui esecuzione potrebbe in astratto determinare il compimento di un illecito presupposto.

Per l’identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nel compimento delle Attività Sensibili si è proceduto ad un’analisi della struttura societaria ed organizzativa della SGR.

Detta analisi è stata condotta attraverso:

13. la documentazione aziendale che offre una dettagliata elencazione e descrizione dei processi aziendali riguardanti l’attività della SGR;
14. colloqui con i responsabili delle relative attività e servizi, che ha consentito una verifica capillare dei processi aziendali di volta in volta coinvolti e, quindi, un’individuazione tra essi di quelli suscettibili di essere considerati sensibili.

Le Attività Sensibili individuate sono relative a:

- I. Reati societari (inclusa la corruzione tra privati):
 - Attività di predisposizione del bilancio della società e dei rendiconti/relazioni periodiche dei fondi
 - Attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari e relativa redazione tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo
 - Attività di gestione per la redazione dei regolamenti e prospetti dei FIA
 - Attività di compravendita e gestione immobili dei FIA
 - Attività di sviluppo e gestione tecnica degli immobili
 - Attività di locazione degli immobili dei fondi gestiti
 - Attività di acquisto di beni e servizi per i FIA e la SGR.
- II. Abusi di mercato
 - Attività di gestione delle informazioni “price sensitive”
 - Attività di gestione delle comunicazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari quotati/quotandi.
- III. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della salute e sicurezza sul lavoro
 - Attività di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro ()
 - Attività di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri, gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di (temporanei o mobili in relazione alle attività di sviluppo immobiliare).
- IV. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio
 - Attività di prevenzione e contrasto delle attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (concernente i processi di investimento/disinvestimento e locazione dei beni immobili dei FIA gestiti, la commercializzazione di quote dei fondi/rimborso di quote e dei proventi, il conferimento di incarichi a fornitori per lo sviluppo o la manutenzione straordinaria degli asset e l’attività di consulenza immobiliare).

- V. Reati contro la Pubblica Amministrazione e di truffa ai danni dello stato
 - Attività di gestione delle risorse finanziarie
 - Gestione del processo di selezione e assunzione del personale
 - Attività di stipula contratti con la P.A.
 - Attività di sviluppo e gestione amministrativa e tecnica/manutentiva degli immobili e dei FIA
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in essere e dei rapporti con la P.A. scaturenti dalla gestione dei procedimenti
 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Attività relativa alle segnalazioni attraverso sistemi informativi P.A./Autorità di Vigilanza
 - Attività di gestione della sicurezza informatica

- VI. Reati Ambientali
 - Attività relativa al processo di gestione degli immobili/sede uffici
 - Attività relativa al processo di sviluppo immobiliare

- VII. Reati connessi al mancato rispetto delle leggi sull'immigrazione (art. 25-*duodecies* Decreto)
 - Attività di selezione e gestione del personale

- VIII. Reati tributari
 - Attività di gestione degli adempimenti fiscali

- IX. Delitti contro il patrimonio culturale
 - Attività di sviluppo immobiliare.

2.10 - Protocolli

I Protocolli definiti per ciascuna Attività Sensibile, oltre a definire e descrivere l'Attività stessa, individuano:

- a. le funzioni organizzative interessate;
- b. i reati associati;
- c. i comportamenti vietati e relative note;
- d. gli obblighi della Società;
- e. i principi di riferimento della Società;
- f. i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza;
- g. analisi ponderata del rischio.

In merito all'analisi ponderata del rischio si rappresenta che la Funzione di Risk Management svolge sui Protocolli un risk assessment al fine di determinare, per ogni protocollo, il rischio residuo. Per la valutazione del rischio residuo di ciascun Protocollo, la Funzione di Risk Management definisce i parametri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto e della probabilità di accadimento.

La valutazione dell'impatto dei reati è espressa tenendo conto delle conseguenze economiche per la SGR dovute alle sanzioni previste dal Decreto, distinguendo tra sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La valutazione della probabilità di accadimento dei reati è misurata in termini di (i) frequenza di accadimento con la quale il rischio si sia concretamente manifestato, (ii) efficienza ed affidabilità dei sistemi informativi, (iii) esistenza ed operatività di procedure formali e (iv) organizzazione e competenze del personale.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto la SGR identifica l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale che riferisce al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza della Investire, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre o 2 membri effettivi, di cui almeno uno non legato da rapporti di lavoro dipendente con la SGR o con le società del gruppo cui la SGR appartiene e dal Responsabile della Funzione Compliance di Investire. I membri dell'Organismo di Vigilanza hanno facoltà di nominare come segretario delle riunioni dell'Organismo stesso un dipendente della Società, previa comunicazione e accordo con l'Amministratore Delegato.

Non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile³. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità, e di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV, l'emissione di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, per aver commesso, o concorso nel commettere, uno dei reati previsti al Decreto. Trovano altresì applicazione per i componenti dell'Organismo di Vigilanza le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli Amministratori e i Sindaci della società dalle disposizioni statutarie e normative tempo per tempo vigenti.

La permanenza, in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza, dei requisiti di onorabilità e, per i soli componenti esterni, di indipendenza è verificata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

È sempre prevista la revoca del membro interno nel caso di attribuzione al medesimo di funzioni e responsabilità operative nell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza.

³ Per il componente interno non trovano applicazione le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399, comma 1, lettera c), Codice Civile.

Il compenso annuo lordo per i membri esterni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il componente interno non percepisce compenso.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, si avvale ordinariamente delle strutture della SGR.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali, ha accesso a tutte le attività svolte dalla SGR.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulle attività della SGR senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi e, nell'esecuzione della sua attività originaria, vigila in generale:

- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia e capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti ai quali è applicabile il Decreto;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Sociali competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della SGR, nonché delle novità legislative intervenute in materia.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 e s.m.i.

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno annuale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione circa l'attività svolta e relative risultanze, nonché eventuali interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione e indicazione sul corretto funzionamento della procedura di allerta interna, nonché sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute ai sensi della "A.17 – Procedura Whistleblowing", cui si rimanda.

L'Organismo di Vigilanza scambia informazioni con il Collegio Sindacale, la società di revisione e il Comitato Controllo Rischi e Conflitti di Interessi con cadenza almeno annuale ed eventualmente con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, su richiesta di questo ultimo o qualora ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza ai sensi del Decreto, tutte le funzioni aziendali sono tenute a fornire all'Organismo di Vigilanza informativa chiara, adeguata ed

esaustiva delle informazioni riportate all'interno dei singoli protocolli e nella relativa comunicazione di servizio "Flussi all'Organismo di Vigilanza", secondo la periodicità ivi prevista.

Le informazioni devono essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica odv@investiresgr.it. A tale indirizzo possono essere trasmesse anche eventuali segnalazioni ed informazioni su violazione o deroghe relative a norme comportamentali ed a modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali sensibili ai sensi della normativa suddetta del Decreto ed indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

5. WHISTLEBLOWING

Investire ha adottato dei canali di segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee, garantendo la riservatezza dei dati (compresa, in particolare, l'identità, ove dichiarata) del segnalante⁴, del segnalato e di eventuali persone comunque coinvolte nella segnalazione, nonché delle informazioni e dei documenti inerenti ai fatti rappresentati. L'Organismo di Vigilanza è identificato quale Responsabile del sistema Interno di segnalazioni ("Responsabile WB")⁵.

In particolare, in linea con il D. Lgs. 24/2023, la SGR ha adottato la "A.17 - Procedura Whistleblowing", cui per completezza si rinvia, che stabilisce che i segnalanti possono effettuare segnalazioni aventi ad oggetto:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
2. violazione del Modello;
3. illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D, Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
6. ulteriori atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea menzionati nei punti precedenti, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La SGR, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna:

⁴ Segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione interna o esterna delle informazioni sulle violazioni potenziali o effettive acquisite nell'ambito del contesto lavorativo della SGR. Ai sensi del Decreto 24/2023 possono effettuare la segnalazione: a) i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali; b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la SGR; c) i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la SGR; d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la SGR; e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la SGR; f) gli azionisti della SGR; g) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso la SGR, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

⁵ Ove la segnalazione riguardi un soggetto appartenente all'Organismo di Vigilanza, la segnalazione sarà trasmessa al responsabile della Funzione Internal Audit, che gestirà la segnalazione quale Responsabile WB.

- piattaforma informatica di segnalazione (messa a disposizione da un fornitore esterno) attraverso la quale i Segnalanti possono effettuare segnalazioni che garantiscano, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- segnalazioni in forma orale, tramite casella di messaggistica vocale presente in piattaforma;
- incontri individuali con il Responsabile WB, mediante appuntamento da richiedere a mezzo mail all'indirizzo segnalazioni-odv@investiresgr.it ovvero a segnalazioni-IA@investiresgr.it, qualora la segnalazione riguardi un membro dell'Organismo di Vigilanza;
- comunicazioni cartacee da inviare ad un'apposita casella di posta: Organismo di Vigilanza – Via Po 16/A – 00198 – Roma.

Fermo restando quanto sopra indicato, inoltre la SGR come riportato all'interno della summenzionata Procedura A.17 - Whistleblowing - ha previsto ulteriori canali al fine di consentire al personale interno la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle seguenti norme:

1. violazioni, potenziali o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007);
2. atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l'attività finanziaria, nonché delle disposizioni in materia di abusi di mercato (ex art. 4 undecies TUF e del regolamento (UE) n. 596/2014).

Al fine di segnalare tali violazioni, oltre ai canali crittografati precedentemente previsti ai sensi del Decreto 24/2023, sono utilizzabili dal personale della SGR anche i seguenti canali informatici autonomi, ma non crittografati:

- segnalazioni-odv@investiresgr.it, cui destinatario è l'Organismo di Vigilanza (Responsabile WB);
- segnalazioni-IA@investiresgr.it, cui destinatario è il responsabile della Funzione Internal Audit, che gestirà la segnalazione quale Responsabile WB, qualora la segnalazione riguardi un soggetto appartenente all'Organismo di Vigilanza.

Le suddette caselle di posta elettronica, nonché il relativo archivio informatico in cloud, sono riservati. La visione delle e-mail è ad uso esclusivo del Responsabile WB.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Funzioni del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate stesso. Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del Decreto.

L'Organismo vigila sulla applicazione di eventuali sanzioni disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello.

6.2 Violazioni

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce violazione del presente Modello:

- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.

Inoltre, le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate anche nei confronti dei responsabili delle seguenti violazioni (in linea con quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 24/2023):

1. la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
2. la mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
3. la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
4. la violazione dell'obbligo di riservatezza;
5. la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.

6.3 Procedimento e misure disciplinari

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della SGR degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della SGR, soggetti ai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali;

- Contratto Collettivo Nazionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle aziende di credito, finanziarie e strumentali.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- 1) l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- 2) l'obbligo - salvo che per l'ammonizione verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

6.4. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della SGR, delle procedure previste dal presente Modello, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, la SGR provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL. I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono conformi a quelli indicati per i dipendenti, tenuto conto del livello di responsabilità e della peculiarità del rapporto di lavoro, oltre che dell'intenzionalità e gravità del comportamento assunto.

6.5. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di accertamento di una probabile violazione (o del compimento di atti idonei diretti in maniera univoca a porre in essere una violazione) del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvede ad

informare immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sollecitando l'adozione delle opportune iniziative.

6.6. Misure nei confronti di consulenti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai consulenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni che ne sono conseguiti.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E CLAUSOLE CONTRATTUALI

7.1 Informazione e formazione del personale

Investire, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta diffusione dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

In relazione alla comunicazione del Modello, Investire si impegna a diffonderlo a tutti i dipendenti e i componenti degli Organi Sociali tramite pubblicazione sulla intranet aziendale. Il Modello – Parte Generale – sarà inoltre pubblicato anche sul sito internet della Società.

La Società inoltre promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, anche attraverso una specifica attività formativa a favore dei dipendenti eventualmente con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività rilevanti. La partecipazione ai programmi di formazione in materia del Decreto ha carattere di obbligatorietà.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo svolgimento delle attività di comunicazione e formazione che sarà a cura della Funzione Organisation, prestando la propria collaborazione.

7.2 Componenti degli organi sociali e Dipendenti

Ogni componente degli Organi Sociali ed ogni dipendente è tenuto a dichiarare:

- di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello;
- l'impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi:

Ai nuovi componenti degli Organi Sociali ed ai nuovi dipendenti sarà messa a disposizione copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, nonché del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi descritti.

7.3 Informativa all'esterno - Clausole contrattuali

Come sopra già riportato, il Modello – Parte generale ed il Codice Etico della Investire sono pubblicati sul sito internet della Società.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SGR rapporti di natura contrattuale, ma non siano suoi dipendenti, né componenti dei propri Organi Sociali. Tra questi, si annoverano, a titolo esemplificativo, i soggetti con cui Investire stipula accordi commerciali, coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società senza che sussista alcun vincolo di subordinazione (es. consulenti, partner quali associazioni temporanee d'impresa, joint venture, consorzi, collaborazioni in genere etc., ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili, nonché fornitori di beni e servizi), nonché le controparti direttamente coinvolte nell'esercizio dell'oggetto sociale della Società.

Inoltre, Investire attua azioni di sensibilizzazione sull'etica d'impresa nei confronti di predetti soggetti terzi, attraverso l'adozione di apposite clausole contrattuali che prevedono l'impegno esplicito di tali soggetti ad operare nel rispetto del Decreto e a tenere un comportamento conforme ai principi e alle regole etico-comportamentali contenuti nel Modello, pena, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Infine, la Società comunica periodicamente agli Stakeholder le informazioni relative alla gestione delle tematiche di responsabilità d'impresa attraverso il report di sostenibilità.

Investire, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a soggetti terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo e, più in generale, al mercato.

8. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche di carattere sostanziale del Modello. Fra gli aggiornamenti di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- le modifiche significative della Parte Generale del Modello;
- l'inserimento nel Modello di specifiche sezioni della Parte Speciale relativamente a diverse fattispecie di reato che, per effetto di altre normative, risultino in futuro inserite o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto;
- l'integrazione delle Attività Sensibili, indicate nella Parte Speciale del Modello.
- la soppressione completa di alcune parti del Modello;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di una significativa riorganizzazione della struttura aziendale e/o del complessivo modello di governance societaria.

È riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare modifiche o integrazioni di carattere specifico o di carattere formale al Modello, in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento dello stesso ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società, quali ad esempio:

- 3) le modifiche al Modello conseguenti al mutamento di denominazione, accorpamento o separazione di alcune funzioni aziendali e più in generale a modifiche organizzative;
 - l'aggiornamento dell'elenco dei presidi.

L'Organismo di Vigilanza è previamente consultato per ogni modifica da apportarsi al Modello.